



“Il risarcimento del danno nel **(sotto)** sistema delle responsabilità obbligatoriamente assicurate”

TABELLA UNICA NAZIONALE (TUN) MACROLESIONI



**Avv. Maurizio Hazan**  
**Studio Legale THMR**

IVASS Via del Quirinale, 21 – Roma

13 aprile 2026



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## Il «Complesso del Parafanghista»





**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## IL CONTRIBUTO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA R.C.A. ALLA TEORIA GENERALE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA

### **Secondo le SS.UU di San Martino (26972 e ss 2011)**

Gli artt. 138 139 del C.A.P forniscono l'espresso riconoscimento normativo del danno biologico **dandone una definizione suscettiva di generale applicazione....**

**Cassazione n. 8630 del 7 aprile** predica l'applicazione generalizzata della T.U.N. La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, **potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto *ratione temporis* o *ratione materiae*** in cui si collochi il relativo fatto generatore.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## L' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA R.C.A.

### LA RILEVANZA E LA FUNZIONE SOCIALE DELL'ISTITUTO

#### La posizione della Corte Costituzionale (77/1983):

la normativa della dell'assicurazione obbligatoria della rc auto è  
di **ORDINE PUBBLICO**,  
perseguendo finalità di tutela dei danneggiati ed essendo volta  
alla

**REALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLE ESIGENZE DI  
SOLIDARIETÀ DI CUI ALL'ART. 2 COST.**

**SOLIDARIETA' e COMPARTECIPAZIONE AI RISCHI ENDEMICI DELLA CIRCOLAZIONE  
(DI CUI TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA MOTORIZZATI SONO PORTATORI ATTIVI E  
PASSIVI) ED ALLA SOSTENIBILITA' DI UN SISTEMA SOVVENZIONATO DAI PREMI  
DELLE COPERTURE OBBLIGATORIE**



**DEVIAZIONE DALLO SCHEMO TIPICO DELL’ART. 1917 cc  
e PROTEZIONE DEL TERZO DANNEGGIATO**



**POLIZZA RCA  
(aree private..)**

Obbligo a contrarre  
ex art. 132 Cod. Ass.

Massimale minimo di  
legge ex art. 140 Cod.  
Ass: euro 6.450.000 per  
danni alla persona;  
1.300.000 per danni a  
cose

Azione diretta del danneggiato  
ex art. 144 Cod. Ass.

Non opponibilità ai terzi  
danneggiati delle eccezioni  
contrattuali ex art. 144 Cod. Ass.

**Copertura sinistri  
dolosi e  
circolazione  
prohibente domino**

Fondo di garanzia

Non sussiste  
obbligo a contrarre

Non c'è massimale  
minimo di legge

Non c'è azione diretta del  
danneggiato

Opponibilità delle eccezioni  
derivanti dal contratto

NO copertura dolo (art.  
1917 cc)

**POLIZZA RCT**




**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## **TABELLA UNICA? IL SISTEMA BINARIO DEL CAP (att. 138 e 139)**

**E DUNQUE?... Nella RC auto si paga  
meno?  
E, soprattutto, si paga meno rispetto a  
cosa?**



**L'annoso tema dell'art. 139 ed il  
sistema a doppio binario**

## **CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA n. 235/2014** **(ART. 139 CAP)**

Con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 il GDP di Torino aveva sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 139 CAP per contrasto con gli articoli 2, 3, 24 e 76 della Cost. perché «*i valori risarcibili in base alle tabelle ministeriali in caso di lesione da sinistro stradale sarebbero inferiori rispetto a quelli fissati dalle tabelle adottate dai tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa eziologia*».

Secondo l'ordinanza di rimessione, inoltre, la facoltà del giudice prevista dal comma 3 dell'art. 139 CAP di aumentare fino a 1/5 l'ammontare del danno biologico non sarebbe sufficiente a coprire la reale entità del danno medesimo, donde la sussistenza anche di una irragionevole compressione del diritto ad un'effettiva tutela giudiziale.



1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

1.a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni ***pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità***; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 803,79 euro;

2.b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 46,88 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno

*Valori aggiornati dal Decreto 18 luglio 2025 (in G.U. 31/07/2025, n. 176)*



## Danno non patrimoniale di un soggetto di 15 anni con 7% di invalidità, al netto della personalizzazione (Milano 50% CAP 20%)

Roma 2025	Milano 2024	Tabella ex art. 139 cod. ass.
Punto danno biologico puro: € 2.088,99 Demoltiplicatore per età: 0,93  <b>Totale danno biologico: € 13.559,33,00</b> Oscillazione di fascia (danno morale): Totale con oscillazione min (2,03%): € 13.834,58 Totale con oscillazione media (8,5%): € 14.711,87 Totale con oscillazione max (15%): € 15.593,23	Punto danno biologico puro: € 2.089,92 Punto danno morale: € 522.48 (25%) Punto biologico + morale: € 2.612,40 Demoltiplicatore per età: 0,930  <b>Totale danno biologico: € 13.605,00</b> Totale: € 17.007,00 (€ 13.605,00 + 3.402,00)	“Valore punto” base: € 1.799,85 “Valore punto per età”: € 1.754,87 Demoltiplicatore per età: 0,975  <b>Totale: € 12.284,11</b>



IVASS  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## Sentenza Corte Costituzionale n. 235/2014

*"in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata — in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi — la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza"*



---

## Sentenza Corte Costituzionale n. 235/2014 (ART. 139 CAP e DANNO MORALE)

La Consulta si occupa anche dell'altra censura sollevata dal giudice remittente in relazione alla sostenuta esclusione, dal perimetro della norma, del "danno morale".

Questione affrontata e risolta dalla Corte Costituzionale affermando che il Danno morale – come già sostenuto dalla Cassazione (26972 del 2008), rientrando **"nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente"** non è affatto escluso dal risarcimento ed **anzi può essere adeguatamente valorizzato dal giudice, ricorrendone i presupposti, avvalendosi "della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico", secondo la previsione e nei limiti di legge (20%)**

---



2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che **non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.**

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e oggettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, **fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.**



Considerato che, con la recente sentenza n. 235 del 2014, questa Corte ha già, per un verso, escluso che la “necessità” del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, può quindi, essere anche solo «visivamente», appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria) ed ha, per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno “permanente” alle microlesioni di che trattasi;

**che, in relazione a tale seconda tipologia di danno, la limitazione imposta al correlativo accertamento (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) è stata, infatti, già ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, «in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi»;**

– la questione in esame è, pertanto, manifestamente infondata.



IVASS  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



---

## A fronte dei vantaggi dati dal sistema delle responsabilità obbligatoriamente assicurate...

### Sentenza Corte Costituzionale n. 235/2014

**E il solo e specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità..**

Nel chiudere il proprio ragionamento, e avallare l'impostazione del Codice delle Assicurazioni, **la Corte Costituzionale ha cura di evidenziare come la propria analisi sia relativa ad una norma che attiene "al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità"** e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi (nove) gradi della tabella".

Quest'ultima **precisazione ha avuto l'immediato effetto di spostare il dibattito al di fuori dell'art. 139 ...**quell'esigenza di bilanciamento che la Consulta aveva rinvenuto – giustificandolo – nel campo delle "micropermanenti", **avrebbe invece dovuto essere escluso nel settore dei danni gravi, rispetto a quali le esigenze di protezione dei danneggiati dovrebbero essere tutelate senza se e senza ma (tanto meno in funzione degli andamenti tecnici delle imprese assicurative o del livello dei premi della RCA)..**

---



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



---

# **LE MACROLESIONI E LA SUPPLENZA DI LEGGE**

---



IVASS  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## **LA SENTENZA «AMATUCCI» (12408/2011) E LA VOCAZIONE «NAZIONALE» DELLA TABELLA MILANESE**

In un sistema caratterizzato da divergenti applicazioni del concetto di equità, la Corte di Cassazione è dunque chiamata ad effettuare un'opzione tra i tanti criteri concretamente adottati dalla giurisprudenza.

...Inopportunità che la Corte di legittimità contrapponga una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati *dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale.*

**Essi costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo" e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.**



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## **UN PUNTO DI SVOLTA**

**L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 138 E 139  
ALLA RC SANITARIA (assicurata o in  
autoritenzione)**

**Legge 24/2017 e 124/2017**

**FRANCA AFFERMAZIONE DELLA SPECIALITA'  
del DIRITTO DELLE RESPONSABILITA'  
«OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATE»**



IVASS  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## Tabelle, sostenibilità e responsabilità sanitaria.

**(Cass. civ. 08/11/2019, n. 28990)**

La norma in questione... realizza quel bilanciamento - perseguito dal Legislatore - tra plurimi interessi di rilevanza costituzionale (l'interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro del danno patito; l'interesse generale e sociale al perseguimento di fini solidaristici in relazione al calmieramento dei premi della assicurazione obbligatoria estesa al settore sanitario), rispondendo la norma sopravvenuta - almeno in parte - alla medesima logica sottesa alla disciplina della liquidazione del danno biologico nel settore dell'assicurazione obbligatoria della RCA (venendo in questione, nella legge del 2012

“anche l’esigenza di non distogliere risorse indispensabili all’espletamento del servizio, contrastando i riflessi negativi sulla organizzazione ed erogazione del servizio sanitario pubblico, determinati dall’incremento esponenziale degli impegni finanziari delle Aziende sanitarie preoccupate ad immobilizzare sempre maggiori risorse per fare fronte alle possibili richieste risarcitorie a decremento dei necessari investimenti strutturali””.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



**La legge 124/2017 e la riforma del CAP:  
UNA RISPOSTA COMPROMISSORIA,  
TRA I PRINCIPI DI BILANCIAMENTO  
ESPRESSI DALLA CONSULTA E LA  
POSIZIONE SOSTENUTA DALLA  
CASSAZIONE IN TEMA DI LESIONI GRAVI  
E DI DANNO MORALE**

---



---

## Il «cuore» della discussione: il «nuovo» art. 138 del CAP e l’iniziale dichiarazione programmatica

138 cap, modificato dalla legge 124/2017 e dal decreto “Milleproroghe”, n. 228/2021

«1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a:

- un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e
- di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori,

**con due distinti decreti** del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022,....Omissis

- delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
  - del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto lesso.
-



---

## Art. 138: razionalizzazione dei costi, riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità e esaustività del risarcimento

Il concetto di “razionalizzazione” dei costi sottende evidentemente un riferimento alle esigenze di sostenibilità, di uniformità e prevedibilità del danno risarcibile – coesenziali al buon funzionamento del sistema obbligatoriamente assicurato – e si riflette su altri due fondamentali passaggi della norma:

- Il comma 2, a mente del quale la TUN deve **tener conto** *dei criteri di valutazione* (ndr: non dei valori) *del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità*” secondo i seguenti principi ... **Omissis**
  - il comma 4, che testualmente dispone che *“l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente **articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche**”*.
-



**Il ruolo dell'IVASS e il difficile lavoro di costruzione della curva, nel rispetto di vincoli finanziari e tecnici (tra i valori dell'art. 139 e il confronto con il modello milanese)**



Mantenere, anche nel macro danno, il rapporto tra i valori della tabella di legge (139) e quelli (superiori) espressi dalla tabella milanese?



Ovvero

Cristallizzare, o quantomeno, rispettare in linea di massima i valori espressi - nei vent'anni di supplenza - dalla Tabella milanese?

---



Nel dettaglio, la curva risarcitoria elaborata produce, in concreto, risarcimenti **superiori** a quelli della tabella di Milano dal 10° al 36° grado di invalidità e, poi, dall'82° al 100°, mentre prefigura risarcimenti **inferiori** nella fascia intermedia (dal 36° all'82°).

Si tratta nondimeno, ad avviso della Sezione, di un esito complessivamente accettabile, gli intervalli 10-36 e 82-100 risultano essere (sulla scorta dei dati aggiornati ai sinistri complessivamente liquidati nel 2023) rappresentativi di circa il 93% dei macrolesi del ramo RC auto e del 75% circa dei danneggiati per quello della RC sanitaria.

In definitiva, il prospettico esito risarcitorio, *relativamente alla voce di danno biologico*, **finisce per essere complessivamente (id est: a livello macro) adeguato** per una significativa platea di danneggiati, ancorché non per tutti (di fatto, la tabella milanese risulta favorire maggiormente i soggetti con danni minori, mentre non tutela nella stessa misura coloro che hanno subito danni biologici gravi, molto gravi o totali).



**I SINISTRI (non i danni) – derivanti da RC auto e RC sanitaria – successivi al 5 marzo devono essere OBBLIGATORIAMENTE liquidati con le regole dell'art. 138 e della nuova TUN.**



**DANNO MORALE**

**PERSONALIZZAZIONE  
MASSIMA AL 30%**

**RISARCIMENTO  
ESAUSTIVO**



## IL DANNO DA INABILITÀ TEMPORANEA (in sensibile ribasso...)

### Confronto valori di liquidazione del danno da inabilità temporanea assoluta

Roma 2025	Milano 2024	Nuova TUN
Valore monetario di liquidazione del danno da inabilità temporanea assoluta:	Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (in parentesi i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile):	Valore monetario di liquidazione dell'indennità giornaliera per inabilità a assoluta aggiornata al DM 18 luglio 2025:
<b>€ 130,25</b>	<b>€ 115,00 (€ 84,00 + € 31,00)</b>	<b>€ 56,18</b>
Non è prevista la possibilità di personalizzazione nella relazione illustrativa della tabella.	Aumento personalizzato in presenza di allegare e comprovate peculiarità: <b>Fino a max 50%: max € 157,00</b>	L'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30% e il 60% del danno liquidato: - <b>30%: € 73,03 (€ 56,18 + €16,85)</b> - <b>60%: € 89,89 (€ 55,24 + 33,71)</b>

**La regola dell'unicità del valore giornaliero su tutta la scala dei 100 punti è tale anche nella Tabella di Milano. Per conformarsi al valore giornaliero milanese sarebbe stato dunque necessario intervenire sul 139. Con altro e diverso intervento legislativo).**



## ***L'ETEROGENESI DEI FINI!***

### **IL PARADOSSO DELLE LESIONI PIU' GRAVI**



**ED IL POTENZIALE RIBALTAMENTO DEL  
DOPPIO BINARIO**

**IL DUBBIO ALLORA SORGE SPONTANEO  
HANNO ANCORA SENSO**

**valutazioni diverse dentro e fuori la  
RC auto?**



**Soggetto di 40 anni con 85% di invalidità**

<b>Milano 2024</b>	<b>Nuova TUN</b>
	
<p>Punto danno biologico puro: € 9.473,43</p> <p>Coefficiente di riduzione per età: 0,805</p> <p><b>Totale: € 648.219,00</b></p> <p>Punto danno morale: € 4.736,72 (50%)</p> <p>Punto biologico + morale: € 14.210,15</p> <p><b>Totale con morale: € 972.330,00</b></p> <p>Con personalizzazione max (+ 25%): <b>€ 1.134.385,00</b></p>	<p>Punto danno biologico puro: € 9.776,57</p> <p>Coefficiente di riduzione per età: 0,808</p> <p><b>Totale: € 671.455,07</b></p> <p>Oscillazione di fascia (danno morale):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- min. (47,5%): € 318.941,16</li><li>- media (52,5%): € 352.513,92</li><li>- max (57,5%): € 386.086,66</li></ul> <p><b>Totale con oscillazione min: € 1.023.968,99</b></p> <p>- con personalizzazione max (+ 30%): <b>€ 1.331.159,69</b></p> <p><b>Totale con oscillazione media: € 928.508,69</b></p> <p>- con personalizzazione max (+ 30%): <b>€ 1.207.061,30</b></p> <p><b>Totale con oscillazione max: € 1.057.541,73</b></p> <p>- con personalizzazione max (+ 30%): <b>€ 1.374.804,25</b></p>



---

**CHE NE E', OGGI, DEL  
«SOTTOSISTEMA» DELLE  
RESPONSABILITÀ  
OBBLIGATORIAMENTE  
ASSICURATE?**

**L'art. 138 e 139 sono  
ancora «norme speciali»?**

---



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



---

**IL TEMA  
DELL'APPLICAZIONE  
ANALOGICA DELLA TUN  
(fuori dalle ipotesi di RCA e  
RC sanitaria)**

---



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



**In G.U. la Tabella Unica Nazionale: prime riflessioni**  
**Marco Rossetti – Quotidiano Giuridico 19/02/2025**

**Chiediamoci dunque se i criteri legali per la liquidazione del danno alla persona possano essere applicati in via analogica anche nel caso di infortuni non provocati da sinistri stradali o colpa medica.**

**La risposta non può che essere affermativa, anche se fino ad oggi la giurisprudenza, con limitato riferimento all'art. 139 cod. ass. è stata di contrario avviso.**

....In quarto luogo, il procedimento analogico non può essere utilizzato per estendere il campo d'applicazione di norme speciali. **Ma appare arduo sostenere che gli artt. 138 e 139 cod. ass. costituiscano norme "speciali".**



IVASS  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## LA DIVERSA «OPINIONE» DELLA CASSAZIONE , PRIMA DELLA SENTENZA 8630/2026

Come già statuito in relazione alla Tabella di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, ma il principio appare applicabile anche all'emananda Tabella prevista dall'articolo precedente, **non ne è possibile una applicazione fuori da RCAuto e Rc Sanitaria (Cass. civ. Sez. III, Ord., 05-09-2023, n. 25922).** Difatti: i "criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, **costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica** nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (Cass. Sez. 6-3, ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4509, Rv. 664074-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 7 giugno 2011, n. 12408,)



## L'applicazione GENERALIZZATA della Tabella unica nazionale

«la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale **parametro della valutazione equitativa** del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., **trova applicazione generalizzata in via indiretta**, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a **liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria**. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, *ratione materiae*, dalla T.U.N.»..



13. *«non sussistono ragioni ostative all'estensione della T.U.N. sotto il profilo oggettivo, se la si considera non come limite assoluto, ma come parametro di equità della liquidazione del danno non patrimoniale, fornendo essa adeguate garanzie di equità.*

13.1. - In primo luogo, tali garanzie trovano fondamento proprio nella fonte normativa da cui la T.U.N. promana, conferendo al nuovo dato tabellare un crisma di equità già sul piano formale, in ragione della sostanza legale che illumina l'esercizio dell'equità in sede di liquidazione del danno.

Inoltre, una tabellazione su base nazionale è particolarmente idonea a garantire uniformità e parità di trattamento tra i danneggiati in forza dei caratteri di generalità e astrattezza che le sono garantiti dalla sua matrice legale.



## **COSA RIMANE DELLA DISCIPLINA SPECIALE, NEL SETTORE DELLE GRAVI LESIONI?**

**Il limite della personalizzazione?** 

**Il danno temporaneo?** 

**LA VINCOLATIVITA' DEL 138 e IL  
LIMITE DELLA ESAUSTIVITA' DEL  
RISARCIMENTO.....!**



*la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta*

***Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, razione materiae, dalla T.U.N.».***



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



**LA FORZA PRIVILEGIATA  
DELL'EQUITA' NORMATIVA.....**

---

**E COME SI ATTEGGIA  
L'ART. 139 DEL CAP  
fuori dalle ipotesi di RCA e RC  
sanitaria?**

**Tra problemi di coerenza applicativa,  
questioni strutturali e prassi  
consolidata..**

---



.....il dubbio sull'opportunità di un'estensione generalizzata *ratione temporis* e *ratione materiae* del perimetro applicativo della T.U.N. a liquidazioni ivi non ricomprese in via diretta, fondati sull'assunto che gli importi risarcitori ivi previsti risultino inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle tabelle di elaborazione 'pretoria', si rivela più apparente che reale.

*Ciò che rileva è l'idoneità del meccanismo liquidatorio a garantire l'equità sul piano sostanziale ...*

*.....a prescindere dal formale scarto dell'importo monetario riconoscibile al danneggiato*



La derivazione legale consente di superare i rischi – comprensibilmente segnalati da autorevole dottrina – cui, per la loro stessa conformazione, risultano esposte le tabelle di origine ‘pretoria.

Essendo quest’ultime elaborate sulla base dell’analisi di precedenti, **l’empirismo su cui si fondano può potenzialmente minarne l’effettiva capacità uniformante**, tanto più quanto meno decifrabili risultino i precedenti stessi, ossia quando dalla motivazione non sia possibile comprendere quali profili del danno-conseguenza il giudice abbia concretamente valorizzato per determinare l’importo finale del risarcimento.



*Il parametro di legge fornisce, almeno tendenzialmente, garanzie analoghe e addirittura almeno più pregnanti per essere state espresse da un atto normativo ..*

....e, dunque, dalla valutazione del legislatore rispetto a quelle offerte dalle tabelle di elaborazione «pretoria

Non è possibile ridurre il concetto di parità di trattamento a una mera comparazione tra importi più o meno elevati, non potendo essa risolversi in un mero raffronto di valori monetari; la parità si realizza quando, a prescindere dall'entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## **SINISTRI DELLA RCA E SANITARIA PRECEDENTI AL 5 MARZO 2025**

**I SINISTRI (non i danni) – derivanti da RC auto e RC sanitaria – precedenti al 5 marzo rientrano nel campo della applicazione generalizzata della regola equitativa prevista dall'art. 138 e dalla nuova TUN.**

**Disapplicazione possibile se fortemente motivata**



**PERSONALIZZAZIONE  
MASSIMA AL 30%**

**DANNO MORALE**

**RISARCIMENTO  
ESAUSTIVO**



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## **SINISTRI DELLA RCA E SANITARIA PRECEDENTI AL 5 MARZO 2025**

**Rischi di aumento delle ragioni di contenzioso e di complicazione delle trattative stragiudiziali (tra interpretazioni di comodo e incertezze applicative)**

**NUOVI RISCHI (O NUOVE OPPORTUNITA') DI  
IMPUGNATIVA**





**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



**Cass. Civ. 7 aprile 2026 n. 8630:**  
**Non cita MAI la TABELLA ROMANA**

- **MILANO, LA SOLA ALTERNATIVA CREDIBILE, ANCORCHE' RESIDUALE**





---

## **ULTERIORI TEMI DI SVILUPPO PER IL TAVOLO**

### **QUALE SOSTENIBILITÀ E QUALE CERTEZZA NEGLI SCENARI DI RISARCIMENTO ANCORA INCERTI E IN QUELLI FUTURIBILI?**

**Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della TUN e per la  
valutazione di tali danni si continuerà a impiegare le tabelle pretorie:**

- Il danno da perdita del rapporto parentale;**
- Il danno catastrofale/terminale**


**SPUNTI PER UNA CODIFICAZIONE DELLA MATERIA (EUROPEA)?**

---



# SOSTENIBILITA' E DANNO PATRIMONIALE

Macrolesioni: il danno «non patrimoniale» (caso 41enne).  
L'impatto sul risarcimento complessivo





---

## IL RISARCIMENTO «ETICO» e la RENDITA

### Sentenza Cass. 31574/2022

---

5.3.14. E' stato opportunamente e condivisibilmente osservato come, nel caso di **macroinvalidità** (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere), in quello di lesioni subite **da un minore** per il quale una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile, in quello di **lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate** (richiedenti asilo, disabili mentali o anche semplicemente macrolesi i quali già prima del sinistro si trovassero in profondo conflitto con i familiari), **ovvero ancora con riguardo alle qualità del debitore (una compagnia di assicurazione, piuttosto che un privato o una pubblica amministrazione), sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare colpevolmente o incolpevolmente dispersi, in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso. In simili casi il giudice, valutando comparativamente i pro ed i contro del caso concreto, ben potrà, se non addirittura dovrà, privilegiare una liquidazione del danno in forma di rendita, come correttamente deciso dalla Corte d'appello.**

---



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



---

# **LA LTC ABBINATA ALLA RC AUTO?**

---



# Il danno parentale (in Francia)

RÉFÉRENTIEL INDICATIF D'INDEMNISATION PAR L'ONIAM  
Le préjudice d'affection

VICTIME DECEDEE	BENEFICIAIRE	MONTANT en €
Conjoint / Concubin / Pacsé	Conjoint / Concubin/ Pacsé	15 000 - 25 000
Enfant mineur	Parent	15 000 - 25 000
Enfant majeur au foyer	Parent	12 000 - 20 000
Enfant majeur hors foyer	Parent	4 000 - 6 500
Parent	Enfant mineur	15 000 - 25 000
	Enfant majeur au foyer	12 000 - 20 000
	Enfant majeur hors foyer	4 000 - 6 500
Grand parent	Petit enfant	
	- avec cohabitation	4000 - 6 500
	- sans cohabitation	2 000 - 4 500
Petit enfant	Grand parent	
	- avec cohabitation	4 000 - 6 500
	- sans cohabitation	2 000 - 4 500
Frère / Sœur	Frère / Sœur	
	- avec cohabitation	12 000 - 20 000
	- sans cohabitation	4 000 - 6 500



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



La “*concept Law*” n. 24/2017  
dalla  
**RESPONSABILITÀ sanitaria**  
alla  
**SANITÀ responsabile e**  
**sostenibile**



La “*responsabilità sanitaria*”  
crea costi, umani ed  
economici.

La sanità responsabile li  
riduce riportando in asse  
l'alleanza terapeutica.

**Anteporre la sicurezza al  
rimedio...**

---



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



## **ALEA TERAPEUTICA (Fondo). Idea percorribile?**

***Dalla causa ignota all'ALEA TERAPEUTICA***

***L'act medical n'echappe pas a l'imprevisible, a  
l'Alea***

L'antecedente Transalpino: la loi *kouchner* del 4 marzo 2002 ***relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé***

*L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) est un établissement qui a pour mission d'organiser le dispositif d'indemnisation – amiable, rapide et gratuit - des victimes d'accidents médicaux.*